



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

NOVITÀ FISCALI 2018

(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 «Legge di bilancio 2018» e D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 «Collegato fiscale»)

a cura della Commissione Fiscalità



Dott. Davide Pellegrini
Milano, 22 gennaio 2018



INDICE

- **REDDITI DI NATURA FINANZIARIA**
- **DIVIDENDI PARTECIPATE BLACK LIST**
- **DEDUCIBILITÀ DEGLI INT. PASSIVI – ROL**
- **WEB TAX**
- **STABILE ORGANIZZAZIONE**
- **BONUS QUOTAZIONE PMI**
- **BONUS PUBBLICITÀ**
- **CREDITO DI IMPOSTA 4.0**
- **SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON SCOPO DI LUCRO**
- **CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN IMPIANTI SPORTIVI**
- **COMPENSI PER GLI SPORTIVI DILETTANTI**
- **RIDEDERMINAZIONE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI**



REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – REGOLE GENERALI IN VIGORE

NORMA	Artt. 47 e 68 del D.P.R. n. 917/1986 Artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. N. 461/1997 Art. 27 del D.P.R. n. 600/1973
AMBITO SOGGETTIVO	persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate
AMBITO OGGETTIVO	redditi di capitale (dividendi) e redditi diversi (plusvalenze) derivanti da partecipazioni in imprese residenti
TASSAZIONE	Concorrono alla formazione del reddito IRPEF per il 58,14% del loro ammontare



REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – NOVITÀ

TASSAZIONE

**Applicazione della ritenuta d'imposta
ad aliquota del 26%**
Rientrano nel regime del risparmio amministrato

DECORRENZA

Il nuovo regime è applicabile:

- alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dal periodo di maturazione;
- agli utili percepiti (dividendi) a partire dal 1° gennaio 2018

REGIME TRANSITORIO

gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resteranno assoggettate al regime vigente se ne viene deliberata la distribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022



REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – NOVITÀ

PLUS/MINUS

possibile compensare plus/minusvalenze (anche redditi di capitale nel risparmio gestito) all'interno del medesimo rapporto a prescindere se derivanti da partecipazioni qualificate e non.

NON MODIFICATI

le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato, salva la dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 87, comma 1, lett. C) del TUIR

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs n.461/1997, infatti, permangono esenti da imposta sostitutiva i capital gains realizzati da non residenti, solo su partecipazioni non qualificate.



REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – NOVITÀ

Utili prodotti	Redditi percepiti	Percentuale imponibile	Tassazione
Fino al 31/12/2007	Fino al 31/12/ 2022	40%	Aliquota marginale
	Dopo il 31/12/2022	100%	26%
Dall'esercizio successivo al 31/12/2007 e fino al 31/12/2016	Fino al 31/12/ 2022	49,72%	Aliquota marginale
	Dopo il 31/12/2022	100%	26%
Dall'esercizio successivo al 31/12/2016 e fino al 31/12/2017	Fino al 31/12/ 2022	58,14%	Aliquota marginale
	Dopo il 31/12/2022	100%	26%
Dal 01/01/2018	In qualsiasi data	100%	26%

N.B: la tassazione progressiva IRPEF (dell'intero ammontare del dividendo) rimane inalterata per gli utili proventi da società estere a regime fiscale privilegiato, salva la dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 87, comma 1, lett. C) del TUIR



DIVIDENDI PARTECIPATE BLACK LIST– REGOLE GENERALI IN VIGORE

NORMA	Artt. 89, 165 e 167 del D.P.R. n. 917/1986
AMBITO SOGGETTIVO	Società residenti di cui all'art. 73 lettera a) del D.P.R. n. 917/1986
AMBITO OGGETTIVO	Dividendi provenienti da partecipazioni in società di cui all'art. 73, comma 1, lettera d) residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
TASSAZIONE	Al ricorrere della sola prima esimente prevista dall'art. 167, comma 5, lettera a) del Tuir, si ha l'integrale imponibilità del dividendo ; fruendo di un credito di imposta, ai sensi dell'art. 165 del Tuir, in ragione delle imposte assolte dalla partecipata all'estero.



DIVIDENDI PARTECIPATE BLACK LIST – NOVITÀ

**NUOVA
TASSAZIONE**

- **Esclusione, dalla formazione del reddito della società percipiente, del 50% degli utili** provenienti da partecipate operative residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, qualora sia dimostrata l'esimente di cui all'articolo 167, comma 5, lett. a) del Tuir (cosiddetta «prima esimente»).
- invariata la possibilità di usufruire del credito di imposta che spetterà in misura proporzionale alla quota imponibile degli utili conseguiti, i.e. 50%, e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

DECORRENZA

**applicabile ai dividendi
distribuiti a partire dal 1° gennaio 2018**



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA– REGOLE GENERALI IN VIGORE

NORMA E PRASSI

Artt. 47, 89 e 167 del D.P.R. n. 917/1986
Circolare A.F. 35/E/2016

AMBITO SOGGETTIVO

Società residenti di cui agli artt. 5 e 73 lett a)
del D.P.R. n. 917/1986

AMBITO OGGETTIVO

Utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, prodotti in un periodo di imposta in cui i medesimi Paesi non erano considerati black list; ma che lo sono successivamente diventati, sulla base delle modifiche introdotte all'art. 167, comma 4, Tuir, al momento della distribuzione.

TASSAZIONE

Se l'utile è percepito quando la società partecipata è da considerarsi residente in un Paese a fiscalità privilegiata, **scatta l'integrale imponibilità dei dividendi ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Tuir.**



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – NOVITÀ

**NUOVA
TASSAZIONE**

Non opera la tassazione integrale del dividendo in capo alla società che, successivamente al 31 dicembre 2014, ha percepito un reddito da una partecipata “localizzata” in un Paese a fiscalità privilegiata (secondo le “nuove regole”, e.g. ha una tassazione nominale inferiore al 50%) quando i sottostanti utili sono stati realizzati (*rectius* maturati) in un periodo d’imposta antecedente al 31 dicembre 2014, dove, secondo le regole all’epoca vigenti, la società non era localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata (i.e. non era inclusa nella Black list del 2001 abrogata).

DECORRENZA

Applicabile ai dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2018 (attesa di chiarimenti in merito alla possibilità di applicazione retroattiva nei confronti dei soggetti che hanno già distribuito dividendi relativi ad utili maturati sino al 31 dicembre 2014)



DEDUCIBILITÀ DEGLI INT. PASSIVI – ROL – REGOLE GENERALI IN VIGORE

NORMA	art. 96, co 2, del D.P.R. n. 917/1986
REQUISITO SOGGETTIVO	soggetti IRES che svolgono attività di impresa industriale e commerciale (escluse banche, assicurazioni e società finanziarie)
DEDUCIBILITÀ	Int. passivi deducibili nel limite degli int. attivi; l'eccedenza di int. passivi è deducibile, in ciascun periodo d'imposta, nel limite del 30% del ROL
ROL DIVIDENDI ESTERI	sono inclusi nel calcolo i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società controllate non residenti



DEDUCIBILITÀ DEGLI INT. PASSIVI – ROL – NOVITÀ

**NOVITÀ
ROL
DIVIDENDI ESTERI**

**sono ESCLUSI dal calcolo
i dividendi incassati relativi a partecipazioni
detenute in società controllate non residenti**

**EFFETTI SULLE
HOLDING**

eliminata la possibilità di portare in deduzione gli
interessi passivi contratti per l'acquisto di
partecipazioni estere

DECORRENZA

**a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31/12/2016**
(ossia 2017 per i soggetti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare)



WEB TAX - NOVITÀ

AMBITO SOGGETTIVO

tutti i soggetti (residenti o non residenti) che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di soggetti residenti, di cui all'art. 23, co. 1, del DPR 600/1973, o stabili organizzazioni situate nel territorio dello stato

soggetti che nel corso di un anno solare hanno effettuato un numero complessivo di transazioni digitali > a 3.000 unità

ESCLUSIONI

Prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati



WEB TAX - NOVITÀ

AMBITO OGGETTIVO

Transizioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, ovvero «*forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*», indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione

Le prestazioni di servizi sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018.



WEB TAX - NOVITÀ

IMPOSTA

3% dell'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi (al netto dell'IVA)

MODALITÀ DI PRELEVAMENTO

prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori

MODALITÀ DI VERSAMENTO

I committenti versano l'imposta entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate



WEB TAX - NOVITÀ

**ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA**

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sul valore aggiunto

DECORRENZA

dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (molto probabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2019).



STABILE ORGANIZZAZIONE - NOVITÀ

NORMATIVA

Art. 162 del Tuir

**NUOVITÀ
COMMA 2,
NUOVA
LETTERA F-BIS)**

Introduzione del “concetto” di **stabile
organizzazione “digitale”**

«una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»



STABILE ORGANIZZAZIONE - NOVITÀ

NUOVITÀ DISPOSIZIONI “ANTI-ABUSO”

Allineamento alle novità OCSE in ambito di Stabile Organizzazione:

- **“negative list”**: se le attività sono solamente di carattere preparatorio e ausiliario (nuovo Comma 4) → non c'è Stabile Organizzazione;
- **“anti-fragmentation rule”**: se, inter alia, la società o il gruppo “frammenta” il proprio business in diverse attività che, singolarmente, non costituiscono una Stabile Organizzazione (nuovo Comma 5) → c'è Stabile Organizzazione.
- **“agency PE”**: viene ampliato il concetto di Stabile Organizzazione personale principalmente in relazione al ruolo del “commissionario” (nuovi Commi 6 e 7).



STABILE ORGANIZZAZIONE - NOVITÀ

NUOVITÀ NUOVO COMMA 4

«Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende: a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).»



STABILE ORGANIZZAZIONE - NOVITÀ

**NUOVITÀ
NUOVO COMMA
4-BIS**

«Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.»



STABILE ORGANIZZAZIONE - NOVITÀ

NUOVITÀ NUOVO COMMA 5

«Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.»



STABILE ORGANIZZAZIONE - NOVITÀ

NUOVITÀ NUOVO COMMA 6

«Ferma le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.»



STABILE ORGANIZZAZIONE - NOVITÀ

NUOVITÀ NUOVO COMMA 7

«Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.»



STABILE ORGANIZZAZIONE - NOVITÀ

**NUOVITÀ
NUOVO
COMMA 7-bis**

«Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.»



BONUS QUOTAZIONE PMI - NOVITÀ

AMBITO SOGGETTIVO

- Microimpresa: < 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio < 2 ml Euro
- Piccola impresa: < 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio < 10 ml Euro
- Media impresa: < 250 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio < 43 ml Euro

Ottenimento dell'ammissione alla quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o SEE

AMBITO OGGETTIVO

costi di consulenza sostenuti fino al 31/12/2020

AGEVOLAZIONE

Credito d'imposta del 50% dei costi sostenuti fino al massimo di 500.000 Euro



BONUS QUOTAZIONE PMI - NOVITÀ

COSTI AGEVOLABILI

Tutte le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità dell'operazione e per sostenere la società nel corso di tutto il processo:

- Advisor finanziario
- *Nominated advisor*
- Società di revisione
- Advisor legali e fiscali
- Società di comunicazione finanziaria e *investor relations*
- *Listing fee*

Sono esclusi i costi connessi all'attività di intermediazione finanziaria e di collocamento

UTILIZZO

in compensazione
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui sarà conclusa la quotazione



CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN IMPIANTI SPORTIVI

NORMA

Nuovo comma 3-bis all'art. 22 del D.L. n. 9/2008

AMBITO SOGGETTIVO

società appartenenti alla
Lega di serie B,
Lega Pro
Lega nazionale dilettanti

AGEVOLAZIONE

credito d'imposta del 12%
per interventi di ristrutturazione degli stadi
massimo di Euro 25.000



CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - NOVITÀ

AMBITO SOGGETTIVO

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico e regime contabile adottato

AMBITO OGGETTIVO

spese sostenute in attività di formazione 4.0 pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali

escluse le spese per le attività di formazione ordinaria o periodica obbligatoria

AMBITO TEMPORALE

Spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017



CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - NOVITÀ

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta del 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nell'attività di formazione

Limite massimo di 300.000 Euro

UTILIZZO

in compensazione mediante F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti

DICHIARAZIONE

il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese



CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - NOVITÀ

CERTIFICAZIONI

- Imprese con bilancio certificato, nessuna;
- Imprese soggette a revisione legale, i costi devono essere **certificati** dal Revisore Legale o della società di revisione;
- Imprese non soggette alla revisione legale i costi devono essere **certificati** da un Revisore Legale o da una società di revisione;

ULTERIORE CREDITO

imprese non soggette alla revisione legale
ulteriore credito d'imposta per le spese di
certificazione fino a un massimo di 5.000 Euro



CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN IMPIANTI SPORTIVI

NORMA

Art. 1, co 363, Legge di bilancio 2018

AMBITO SOGGETTIVO

Tutte le imprese

AGEVOLAZION E

credito d'imposta pari al 50%
delle erogazioni liberali in denaro
effettuate nel 2018
per interventi di restauro e ristrutturazione di
impianti sportivi pubblici (anche se in concessione);

Limiti:

- 3 per mille dei ricavi annui
- erogazioni liberali in denaro effettuate per un max di euro 40.000



SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON SCOPO DI LUCRO

NOVITÀ

**le attività sportive dilettantistiche
con scopo di lucro
possono essere esercitate
in una delle forme societarie
previste dal codice civile**

**AGEVOLAZIONI
E**

Per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono previste le seguenti agevolazioni:

- IRES dovuta ridotta alla metà;
- applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.



SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON SCOPO DI LUCRO

REQUISITI STATUTARI

A pena di nullità lo statuto deve contenere:

- a) nella denominazione, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
- b) nell'oggetto sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in società sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva;
- d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea ad hoc.



COMPENSI PER GLI SPORTIVI DILETTANTI

NORMA

Art. 69, co 2, lettere a) e b) del Tuir

MODIFICA

le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti non concorrono a formare il reddito per un importo annuo non superiore complessivamente
ad Euro 10.000 (precedentemente Euro 7.500)



RID. DEI VAL. DI ACQ. PARTECIPAZ. E TER. – REGOLE GENERALI IN VIGORE

NORMA

Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002
Artt. 5 e 7, comma 2, della L. n. 448/2001

AMBITO SOGGETTIVO

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa
- società semplici e società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR
- enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia

AMBITO OGGETTIVO

- valore delle partecipazioni in società non quotate
- valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria



RID. DEI VAL. DI ACQ. PARTECIPAZ. E TER. – REGOLE GENERALI IN VIGORE

AMBITO TEMPORALE	Partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2017
RIVALUTAZIONE	redazione e giuramento di un'apposita perizia di stima da parte di un soggetto abilitato
AFFRANCAMENT O	Versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 8% del valore da perizia
TERMINE VERSAMENTO	entro il 30 giugno 2017



RID. DEI VAL. DI ACQ. PARTECIPAZ. E TER. – NOVITÀ

**AMBITO
TEMPORALE**

Partecipazioni e terreni posseduti
al **1° gennaio 2018**

RIVALUTAZIONE

redazione e giuramento
di un'apposita perizia di stima
da parte di un soggetto abilitato

**AFFRANCAMENT
O**

Versamento dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi
nella misura del 8% del valore da perizia

**TERMINE
VERSAMENTO**

entro il **30 giugno 2018**



NUOVO CALENDARIO FISCALE

NORMA

art. 21 del D.L. n. 78/2010
artt. 2 e 4 del regolamento di cui al D.P.R. n.
322/1998
regolamento di cui al D.M. n. 164/1999

Adempimento	Scadenze originarie	Nuove scadenze
Modello 730	7 luglio (24 luglio in caso di presentazione diretta in Agenzia)	23 luglio
Modello Redditi e Modello IRAP	30 settembre	31 ottobre
Spesometro	16 settembre	30 settembre
Modello 770	31 luglio	31 ottobre



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Commissione Fiscalità

UGDCEC di Milano

Componenti del gruppo di studio:

Dott. Comm. Lorenzo Pavoletti

Dott. Comm. Giorgio Frigerio

Dott. Comm. Pierandrea Colucci

Dott. Comm. Davide Pellegrini

Dott. Comm. Mosè Cafiero

Dott.ssa Comm. Cecilia Oblatore

Dott.ssa Comm. Anna Elisa Landriscina

